

STATUTO DEL COMITATO MONTECELIO

Art. 1 - Il Comitato di impegno civile denominato Comitato Montecelio è costituito sulla base dell'apporto volontario dei cittadini, è apartitico e non ha fini di lucro.

Art. 2 - Il Comitato Montecelio persegue i seguenti scopi:

- promuovere la crescita sociale e culturale nel Comune di Guidonia Montecelio e del suo Centro Storico stimolando l'interesse e la coscienza dei cittadini.
- incentivare la vita economica e socio-culturale;
- avanzare proposte ad enti ed istituzioni per una democratica gestione della cosa pubblica;
- prevenire fenomeni di degrado urbanistico ed ambientale, impedire usi impropri del territorio e programmarne il corretto utilizzo;
- proporre azioni di recupero urbanistico;
- agire al fine di migliorare la qualità della vita nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, con particolare riguardo alla difesa ed al potenziamento dei servizi pubblici (sanitari, sociali, culturali, ecc.);

Art. 3 - Il Comitato Montecelio si qualifica, altresì, come centro permanente di vita associativa e di collaborazione e confronto con le altre associazioni che l'organismo direttivo del Comitato ritiene compatibili con le finalità del proprio statuto. Lo stesso organismo direttivo, disciplina le modalità relative all'uso dei locali.

Art. 4 - Il Comitato può costituire gruppi di ricerca e di studio per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 5 - Sono organi del Comitato: L'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. L'assemblea dei soci determina gli obiettivi e le iniziative atte a realizzarli. Il Consiglio direttivo elegge il Presidente fra i propri membri ed ha lo scopo di mettere in pratica gli obiettivi proposti.

Punto di riferimento della programmazione del Comitato saranno le Commissioni, le quali avranno il compito di elaborare delle proposte specifiche relative ai problemi affrontati.

Art. 6 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali; essa è convocata almeno una volta all'anno, per deliberare, mediante votazioni che raggiungano una maggioranza relativa, sui programmi e sulle attività dello stesso Comitato. Per apportare modifiche al presente statuto è necessario raggiungere almeno i due terzi dei consensi degli aventi diritto al voto che, per questa finalità, è costituito dai soci che aderiscono al Comitato da almeno sei mesi. L'Assemblea, altresì, elegge annualmente il Consiglio direttivo, che si riunisce almeno una volta al mese ed è composto da cinque o sette membri. Nell'Assemblea dei soci, in caso di votazione in parità, anche a seguito di ripetizione del voto, prevale il voto del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Al Comitato possono aderire tutti i cittadini, di qualsiasi cittadinanza e residenza. I soci con età inferiore ad anni 18, non possono ricoprire cariche elettive né avere diritto di voto nell'Assemblea dei Soci. I soci acquisiscono diritto di voto nell'assemblea dopo trenta giorni dalla loro adesione al Comitato e sono ammessi dietro presentazione di un modulo di iscrizione, la cui domanda è tacitamente accettata salvo parere contrario del Comitato direttivo; sono altresì tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - Il Consiglio direttivo, le cui risoluzioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci; predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro esecuzione; predispone la relazione sulle attività svolte dal Comitato da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci. Non possono far parte del Consiglio direttivo del Comitato, responsabili amministrativi degli Enti locali.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo nomina il Presidente del Comitato, il Tesoriere, il quale, durante l'assemblea annuale dei soci, presenta un resoconto relativo allo stato contabile del Comitato ed un Segretario, che ha il compito di redigere i verbali dei lavori del Comitato e di aggiornare la documentazione in possesso del Comitato.

Art. 10 - Tutta la documentazione relativa all'attività del Comitato è disponibile presso la sua sede.

Art. 11 - Il Comitato fissa la sua sede provvisoria presso Via della Rocca n. 4 – 00012 Guidonia Montecelio (RM).

Art. 12 - Per quanto non specificatamente disposto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia. Il presente statuto è stato redatto, letto ed approvato dai seguenti soci fondatori....